

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce una tassa su determinati grassi*(Doc. COM(83) 562 def.)**(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 4 ottobre 1983)*

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando l'evoluzione che ha subito negli ultimi anni il mercato dei grassi;

considerando che infatti i grassi butirrici formano oggetto di una politica di controllo della produzione che si concreta segnatamente in tasse di corresponsabilità ed in limitazioni quantitative della produzione; che tali misure non hanno il loro equivalente per gli altri grassi; che tale differenziazione ha contribuito a creare uno squilibrio tra tali prodotti;

considerando che l'istituzione di una tassa sui grassi diversi dal burro, con l'esclusione di quelle destinate a utilizzazioni non alimentari, può contribuire a ridurre lo squilibrio di cui sopra; che a tal fine è necessario fissare l'importo della tassa al livello indicato qui di seguito in rapporto alle misure prese nel settore del latte;

considerando che, ai fini dell'applicazione corretta e uniforme della tassa, è opportuno determinare lo stadio di riscossione della medesima;

considerando che, affinché la tassa sia riscossa su tutti i prodotti che vi sono soggetti, è necessario che gli Stati membri istituiscano un regime di controllo che verta in particolare sulle materie di base;

considerando che, onde impedire operazioni speculative al momento dell'instaurazione di questo regime di tassazione, è opportuno assoggettare alla tassa le scorte eccedenti un determinato quantitativo;

considerando che la tassa prevista dal presente regolamento è destinata a regolarizzare il mercato dei grassi; che è pertanto opportuno che il prodotto di questa tassa venga destinato al finanziamento delle spese nel settore dei grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto dal 1° gennaio 1984 è istituita una tassa sui grassi di origine vegetale e animale, salvo il burro, ad eccezione di quelli destinati a utilizzazioni non alimentari.

Articolo 2

1. La tassa viene riscossa sui prodotti:

a) elencati nell'allegato, lettera a), ed ottenuti nella Comunità, al momento nel quale le materie prime dalle quali sono ottenuti sono sottoposte a controllo nell'azienda produttrice;

b) elencati nell'allegato, lettere a) e b), ed immessi in libera pratica nella Comunità.

2. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può modificare l'elenco di cui all'allegato, lettera b).

3. La tassa riscossa viene restituita quando è fornita la prova che i prodotti sono stati esportati fuori della Comunità.

Articolo 3

L'importo della tassa è fissato a 7,5 ECU per 100 kg di prodotti elencati nell'allegato, lettera a).

Articolo 4

1. Per i prodotti di cui all'allegato, lettera a), ottenuti nella Comunità, l'importo della tassa è fissato sulla base del tenore di olio o di grasso delle materie prime da cui sono estratti.

Detto tenore può essere fissato forfettariamente.

2. Per i prodotti di cui all'allegato, lettera b), l'importo della tassa è fissato tenendo conto del quantitativo dei prodotti indicati nell'allegato, lettera a), utilizzati nella loro fabbricazione.

Detto quantitativo può essere fissato forfettariamente.

Articolo 5

1. Gli Stati membri istituiscono un regime di controllo inteso ad assicurare la percezione della tassa per tutti i prodotti che vi sono soggetti.

2. Tale regime comporta in particolare:

- a) il controllo delle materie prime di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), dal momento della loro entrata nell'azienda produttrice degli oli o dei grassi fino alla loro trasformazione o alla loro uscita come tali;
- b) l'obbligo per le imprese produttrici o importatrici di cui all'articolo 2, paragrafo 1, di tenere una contabilità di magazzino rispondente a criteri da stabilire;
- c) ogni misura necessaria per assicurare che la destinazione degli oli e grassi di origine vegetale o animale di cui all'allegato, lettera a), che sono esclusi dalla tassa a causa della loro utilizzazione non alimentare sia sorvegliata in maniera adeguata.

Articolo 6

I prodotti di cui all'allegato, lettera a), ancora giacenti nelle scorte il 1° gennaio 1984 sono soggetti alla tassa:

- a) se i quantitativi detenuti da una sola persona fisica o giuridica sono superiori a un minimo da determinare, e
- b) se si tratta di prodotti che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato.

Articolo 7

La tassa prevista dal presente regolamento è considerata parte integrante degli interventi destinati alla regolarizzazione dei mercati agricoli ed è destinata al finanziamento dell'insieme delle spese dell'organizzazione comune di mercato nel settore dei grassi.

Articolo 8

Le modalità di applicazione del presente regolamento che terranno conto in particolar modo dei quantitativi prodotti sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
	<i>a) Oli e grassi di origine vegetale o animale ad esclusione di quelli destinati ad impieghi non alimentari</i>
15.01	Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi o estratti a mezzo di solventi
15.02	Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi, fusi o estratti a mezzo di solventi, compresi i sevi detti «primo sugo»
15.03	Stearina solare; oleostearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati
15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati
15.06	Altri grassi e oli animali (olio di piede di bue, grassi di ossa, grassi di casami, ecc.)
15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
	<i>b) Merci contenenti prodotti di cui alla lettera a) o fabbricati con tali prodotti</i>
15.12	Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati
15.13	Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati
15.17 B	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali
ex 16.04	Preparazione e conserve di pesci, escluso il caviale e i suoi succedanei, contenenti oli e grassi diversi da quelli provenienti dal latte
17.04 C e D	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao, esclusi gli estratti di liquirizia e le gomme da masticare, contenenti oli e grassi diversi da quelli provenienti dal latte
ex 18.06	Cioccolato e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, escluso il cacao in polvere, contenenti oli e grassi diversi da quelli provenienti dal latte
ex 19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 % in peso, contenenti oli e grassi diversi da quelli provenienti dal latte
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione
ex 20.02	Ortaggi e piante mangerecce preparati o conservati senza aceto o acido acetico, contenenti oli e grassi diversi da quelli provenienti dal latte
ex 21.04	Salse, condimenti composti, contenenti oli e grassi diversi da quelli provenienti dal latte
ex 21.05	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate, contenenti oli e grassi diversi da quelli provenienti dal latte
ex 21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, contenenti oli e grassi diversi da quelli provenienti dal latte
ex 23.07	Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali, contenenti oli e grassi diversi da quelli provenienti dal latte

Proposte di regolamento (CEE) del Consiglio:

I. che modifica il regolamento (CEE) n. 1411/71 per quanto concerne il tenore di materia grassa del latte destinato al consumo

II. che modifica il regolamento (CEE) n. 1269/79 relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro destinato al consumo diretto

(Doc. COM(83) 611 def.)

(Presentate dalla Commissione al Consiglio il 7 ottobre 1983)

I

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1411/71 per quanto concerne il tenore di materia grassa del latte destinato al consumo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1411/71 del Consiglio, del 29 giugno 1971, che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattie-